



## ORDINANZA DEL SINDACO

Numero: **2018/00259**  
Del: **04/09/2018**  
Esecutiva da: **04/09/2018**  
Proponente: **Direzione Corpo Polizia municipale**

### **OGGETTO:**

Misure di prevenzione e tutela della vivibilità e del decoro di Via dei Neri e aree limitrofe.

### **IL SINDACO**

PREMESSO che in via dei Neri operano alcune attività di somministrazione di alimenti e bevande con asporto;

con l'inizio della stagione estiva, in orario diurno-serale, e in particolare fra le ore 12,00 e le ore 15,00 e successivamente fra le ore 18,00 e le ore 22,00 i clienti di tali attività hanno iniziato a fermarsi all'esterno delle stesse ed a consumare gli alimenti, invadendo, in particolare, i marciapiedi nonché le soglie di negozi e abitazioni (relazione prot. n. 271449/2018 della Polizia Municipale, all.1), dando luogo ad una situazione lesiva del decoro e della vivibilità dell'area, anche alla luce del valore di particolare pregio della stessa che è sita all'interno dell'area UNESCO;

a dimostrazione della suddetta lesione, a fronte della situazione esistente è stato ripetutamente richiesto dai cittadini, tramite la centrale operativa, l'intervento della Polizia Municipale al fine di garantire la vivibilità dell'area;

la grave situazione di sottrazione dell'area al libero utilizzo ha determinato forti tensioni che, nei giorni scorsi (20 agosto), sono sfociate in una rissa fra soggetti che occupavano il marciapiede, consumando cibi e bevande, ed altri soggetti che ne reclamavano la libera fruizione;

i comportamenti di cui trattasi sfuggono ai divieti previsti dall'articolo 15 del Regolamento comunale di Polizia Urbana che vieta di bivaccare, mangiare, bere in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature, il suolo pubblico;

al fine di garantire il decoro e la vivibilità dell'area di Via dei Neri si rende necessario imporre il divieto di consumare alimenti soffermandosi e trattenendosi, anche singolarmente, sui marciapiedi e sulle soglie di negozi e abitazioni e sulla carreggiata;

l'ordinamento giuridico assegna al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di ordinanza contingibile e urgente in relazione alla necessità di superare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, ai sensi dell'art. 50, c. 5 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 14/2017 conv. in Legge n. 48/2017;

al fine di prevenire che il citato fenomeno si sposti in aree adiacenti e, in particolare, nello spazio antistante la Galleria degli Uffizi e Palazzo Vecchio, ovvero il Piazzale degli Uffizi e Piazza del Grano, e in via della Ninna, si rende necessario estendere il divieto, in funzione preventiva, anche alle suddette aree, tutte pedonali;

RITENUTO di istituire il divieto relativamente al periodo di massimo afflusso turistico, compreso quello natalizio;

RITENUTO inoltre di determinare la sanzione - in relazione al bene pubblico da tutelare, ovvero la vivibilità e il decoro di un'area di particolare pregio - fra 150 euro e 500 euro;

RITENUTO altresì necessario che gli esercenti la vendita e somministrazione di alimenti siti nelle suddette aree concorrano a fornire una adeguata informazione alla clientela in ordine alla presente ordinanza;

VISTO l'art.81 dello Statuto del Comune di Firenze;

**ORDINA**

In Via dei Neri, nel Piazzale degli Uffizi, in Piazza del Grano e in Via della Ninna, fino al 6 gennaio 2019, fra le ore 12,00 e le ore 15,00, successivamente fra le ore 18,00 e le ore 22,00, è vietato consumare alimenti soffermandosi e trattenendosi, anche singolarmente, sui marciapiedi, sulle soglie di negozi e abitazioni e sulle carreggiate.

La violazione della presente ordinanza è punita con il pagamento della sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.

A tutti gli esercenti di vendita e somministrazione di alimenti delle suddette aree è fatto obbligo di esporre ben visibile alla propria clientela l'allegato documento (all.2) che sintetizza il contenuto del presente provvedimento. Agli stessi non si applica la sanzione di cui sopra.

### **INFORMA**

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale della Toscana entro 60 giorni dalla decorrenza del termine della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.

Allegati

All.1 Relazione Polizia Municipale prot. n. 271449/2018

All.2 Documento sintesi

### **ALLEGATI INTEGRANTI**

- **RELAZIONE\_POLIZIA\_MUNICIPALE\_VIA\_DEI\_NERI\_271449\_2018**
- **ALLEGATO2\_DOCUMENTO\_SINTESI\_VIA\_DEI\_NERI**

**Firenze, li 04/09/2018**

**Sottoscritta digitalmente da  
Sindaco  
Dario Nardella**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.